

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione Civile

**DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER
APERTURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

Il Giudice Tutelare dott. Rossella Materia,

visti gli atti del procedimento sopra emarginato, promosso da XX per l'applicazione in favore della zia acquisita WW (nata a Imola il (omissis) 1937 e residente a (omissis), (Bologna), viale (omissis) n. (omissis)) della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;

rilevato che

parte ricorrente prospetta come la beneficianda sia affetta da patologie fisiche (non documentate) che ne hanno determinato la necessità di ricovero presso l'Ospedale di ... (peraltro contestualmente al coniuge convivente) e l'incapacità di provvedere autonomamente ai propri interessi;

la sig.ra WW — nel corso del suo esame diretto apparsa perfettamente capace di intendere e consapevole delle proprie problematiche fisiche e motorie — ha manifestato la sua contrarietà alla procedura (a tal fine ritualmente costituendosi in giudizio e producendo documentazione medica), affermando di essere perfettamente capace di autodeterminarsi, mostrando di avere ampia contezza sia del contesto spazio-temporale e relazionale, sia delle proprie consistenze economico-patrimoniali, nonché dando conto delle circostanze e delle ragioni del proprio temporaneo ricovero (per difficoltà di movimento e necessità di fisioterapia e riabilitazione);

tale prospettazione della beneficianda trova piena conferma nella documentazione medica depositata in atti, da cui emerge come — a seguito di un estemporaneo ricovero in ospedale — la stessa sia stata poco dopo dimessa e si sia trasferita temporaneamente presso un centro riabilitativo per riacquistare piena capacità motoria agli arti inferiori in attesa del rientro presso la propria abitazione: cfr. documentazione medica depositata dalla beneficianda in allegato al proprio atto di costituzione, ove la stessa è descritta come lucida, ben orientata, immune da deficit cognitivi e unicamente affetta da uno stato emotivo ansioso secondario al ricovero (da lei non voluto) del coniuge presso una struttura diversa dalla sua e per lei difficilmente raggiungibile;

ritenuto

dunque che allo stato attuale difettino concreti elementi per ritenere che l'opposizione all'apertura dell'amministrazione di sostegno manifestata da WW sia viziata da una condizione psicopatologica;

evidenziato che — secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità — ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno deve primariamente considerarsi la volontà del beneficiario: «..tralasciando il caso in cui l'interessato rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno proprio a causa della patologia psichica da cui egli è afflitto (ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all'ingerenza di altri nella propria quotidianità), diversamente la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione..» (così Cass., sez. I civ., 22602/2017; in termini, cfr. altresì C. Cass., I sez. civ., ord. n. 4709 del 2018, secondo cui occorre «..un appropriato bilanciamento tra esigenze protettive finalizzate a realizzare il principio di uguaglianza e rispetto dell'autonomia individuale, nel contesto di un giudizio di proporzionalità che tenga conto del diritto all'autodeterminazione dell'individuo..»);

ritenuto

dunque che, in applicazione di tali principi, non possa qui trovare accoglimento la domanda di applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

Manda la cancelleria per le comunicazioni e quant'altro di competenza.

Bologna, 15/07/2022

Il GT

dott. Rossella Materia